

P.U. 25-1/2025

Piano ristrutturazione debiti consumatore “TRIPODI R. e PEDRABISSI M.”



TRIBUNALE DI IMPERIA

Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata in data 28.5.2025 nell'interesse dei sig.ri Tripodi Rosina e Pedrabissi Marco a tal fine rappresentati dall'avv. Sonia Fallico;

qualificata la domanda, come dagli stessi ricorrenti indicato, nei termini degli artt. 66 e 67 CC.II. ossia quale domanda di apertura del procedimento unitario ai fini dell'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, essendo i ricorrenti coniugi conviventi e comune l'origine dell'indebitamento;

esaminate la relazione ex art. 68 ccii depositata dall'O.C.C. Avv. Patti Maria Mirella Laura e la documentazione ritualmente allegata alla proposta;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti sono residenti in Sanremo (IM), via Vesco n. 32;

ravvisata in entrambi i ricorrenti la qualità di consumatore in ragione della struttura del relativo debito, in coerenza peraltro con la natura dipendente del rapporto di lavoro del Pedrabissi, lavoratore dipendente a far data dal 2008 della “Botti Catering snc di Botti M. & C.”, assunto dapprima con contratto a tempo determinato, poi dal 30.09.2009 convertito in indeterminato (All. 44) e rilevata la sussistenza della situazione di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1, lett. c), CC.II., atteso l'attestato oggettivo squilibrio tra le obbligazioni assunte ed i mezzi per farvi fronte;

PREMESSO CHE

I ricorrenti hanno presentato una proposta di ristrutturazione dei debiti, tutti contratti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale, allo scopo di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento determinata dalla incapacità di sostenere il peso dell'obbligo restitutorio dei plurimi finanziamenti che il sig. Pedrabissi o la sig.ra Tripodi o entrambi, in solido, hanno nel tempo richiesto ed ottenuto al fine di far fronte, per quanto argomentato in proposta, ai bisogni della famiglia, specie in dipendenza del fatto che la sig.ra Tripodi è stata riconosciuta invalida al 100% nel 2003 con necessità di caregiving permanente, via via riconfermata anche nelle sedute di revisione susseguitesesi nel corso degli anni.

A seguito della richiesta di chiarimenti disposta da questo Giudice con decreto del 7.6.2025, l'O.C.C., acquisite le dichiarazioni dei ricorrenti, ha integrato la propria relazione, esponendo che il sig. Pedrabissi lascia *“nella disponibilità della moglie sempre denaro contante, al fine di poter sostenere le spese quotidiane”*, allegando che il suddetto Pedrabissi *“stante le difficoltà della stessa, costretta a muoversi esclusivamente con una motocarrozzina e con l’ausilio di un caregiver, spesso ricorre ad altri soggetti per tali incombenze (in questo modo può pagare da casa, ad esempio, la spesa che le viene consegnata), mentre la posizione eretta viene tenuta con estrema difficoltà e preferibilmente con l’ausilio di stampella”*. *“Stante la gravissima situazione medica della sig.ra Tripodi, potenzialmente in grado di precipitare irreversibilmente da un istante all’altro”* – riferisce l’O.C.C. – *“il “tesoretto” lasciato alla moglie rende il Pedrabissi più tranquillo in caso di un’eventuale emergenza che si venga a creare in sua assenza, essendo costretto in quanto autista di camion a spostarsi continuamente e dovendo necessariamente fare spesso affidamento a soggetti terzi per l’accudimento della consorte”* (oltre alla presenza del caregiver in forma fissa);

Sul punto va osservato che risulta prodotto contratto di lavoro domestico del 20.12.2021 di 30 ore settimanali a favore del sig. Giuliano Bruno e che risulta dagli atti che, mentre al pagamento dell’assistenza pari a € 1.200,00 mensili provvede la FILSE Liguria, sono a carico dei ricorrenti i relativi contributi Inps per circa € 450/500 trimestrali, come da ricevute di pagamento PagoPa dei relativi bollettini;

Il ricorrente Pedrabissi, come sopra detto dipendente a tempo indeterminato della “Botti Catering snc di Botti M. & C.” corrente in Taggia, è percettore di reddito lordo annuo pari per l’anno 2023 (sulla base dell’all. 21, 22, 84) ad € 23.683,22 all’interno di un nucleo familiare composto dalla coniuge, percettrice di pensione di invalidità a far data dall’agosto 2003, nella misura di € 869,76 mensili, per un reddito lordo annuo per il 2023 pari a € 10.714,41, di modo che il reddito medio mensile complessivo è pari a circa 2.600,00 euro;

Il nucleo familiare necessita, secondo quanto esposto nella relazione dell’OCC, di un apporto per spese di mantenimento quantificato in € 2.013,98 mensili, come di seguito riportato:

Vitto	€ 500,00			
Carburante	€ 200,00			
Utenze	€ 200,00			
Affitto	€ 650,00			
Spese Condominiali	€ 40,00			
Sigarette	€ 300,00			
Assicurazioni	€ 66,66			

Bollo	€ 3,16			
TARI	€ 20,83			
TOTALE SPESE	€ 2.013,98			

somma senz'altro contenuta ove si consideri, tra l'altro, che in tale spesa è compreso anche il canone di locazione dell'abitazione pari ad € 650,00, non fungibile con altre soluzioni abitative meno onerose, data la necessità di ubicazione in zona limitrofa all'ospedale, in relazione al progressivo deterioramento delle condizioni di salute della sig.ra Tripodi;

A mezzo delle risorse rappresentate dal reddito mensile complessivo del nucleo familiare pari a circa € 2.550,00/2.600,00 mensili, i ricorrenti intenderebbero ristrutturare l'intera debitoria, quantificata dall'O.c.c. in complessivi € 90.690,62, al quale il piano di ristrutturazione aggiunge il debito per garanzie esposto in € 89.127,00 nella relazione dell'Avv. Maria Mirella Laura Patti, che dà conto che esse sono "attualmente entrambe non attivate";

Si legge nella relazione che *"In particolare, la sig.ra Tripodi risulta aver rilasciato garanzia nei confronti della madre, sig.ra Dato Rosaria, per la quale è garante insieme al sig. Tripodi Orazio, zio paterno della sig.ra Rosina, per mutuo ipotecario spirante nel mese di novembre 2034, rata € 430,00 mensili, in scadenza n. 120 rate, importo residuo € 52.080,00 Suddetto mutuo è stato concesso da BPER Banca e ad oggi risulta essere onorato, come da dichiarazione di mancata pretesa creditoria nei confronti dell'istante da parte dell'istituto di credito (all. 60). Invece, il sig. Pedrabissi risulta aver rilasciato garanzia sempre nei confronti della sig.ra Dato Rosaria, per la quale è garante insieme al sig. Tripodi Orazio, per un prestito personale accordato nel 2022 da Creditis Servizi Finanziari, spirante nel maggio 2030, importo rata € 551,00 mensili, rate residue 67, importo residuo € 37.047,00. Le garanzie prestate ammontano quindi all'importo di € 89.127,00, attualmente entrambe non attivate"*;

La proposta di ristrutturazione dei debiti formulata dai ricorrenti prevede la destinazione ai creditori di una quota parte del loro reddito determinata al netto delle dette spese di mantenimento e pari ad € 600,00 mensili da corrispondere in 84 mensilità (7 anni) a partire dal mese successivo all'omologa, per un apporto finale totale di € 50.400,00 da utilizzare per il pagamento del 100% dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati e per il residuo da destinare al soddisfo del ceto creditorio chirografario, in misura che viene stimata pari a circa il 40% (nell'assunto – si inferisce - che le garanzie non vengano escusse);

Tale soluzione, secondo quanto dedotto dall'O.c.c. nella relazione, risulterebbe più conveniente dell'alternativa liquidatoria, tenuto conto che il patrimonio liquidabile, oltre ai detti redditi e fatta salva la esperibilità delle azioni giudiziali consentite al liquidatore in quella differente procedura, si compone soltanto della quota successoria in capo al Pedrabissi pari

ad 1/6 del diritto di proprietà di un box e di due alloggi in Taggia, siti in via San Dalmazzo n. 111, piano Terra e piano primo, uno dei quali locato per € 50,00 mensili e l'altro gravato dal diritto di abitazione del coniuge erede, nonché della piena proprietà di un motociclo Honda immatricolato nel 2019 valutato in € 3.000,00, di una vettura Ford Focus immatricolata nel 2007, km 156.445, intestata alla sig.ra Tripodi, per un valore di circa € 1.000,00 e della contitolarità in capo al Pedrabissi per un terzo di libretto postale n. 000034506870 con saldo contabile e giacenza media per € 538,29 (quota Pedrabissi € 179,43) oltre che di un fondo bancoposta per complessivi € 10.974,60 di controvalore (quota di pertinenza € 3.658,20);

DATO ATTO altresì che il piano esclude il mantenimento delle garanzie per i debiti altrui in corso di ammortamento, ritenendoli "scaduti";

Tanto premesso,

OSSERVA

Che la valutazione sul rischio del concorso di Creditis Servizi Finanziari (importo residuo € 37.047,00) sull'attivo costituisce questione riguardante la convenienza della proposta;

Che sulla base della documentazione prodotta sembrerebbe che il mutuo ipotecario cui si riferisce la garanzia rilasciata dalla Sig.ra Tripodi alla BPER, mutuo di cui è debitore il terzo (madre della ricorrente) spirante nel mese di novembre 2034, rata € 430,00 mensili, in scadenza n. 120 rate, importo residuo € 52.080,00, sia stato estinto anticipatamente in data 31.12.2023 (c.f.r. All. 24 CRIF), sulla qual cosa l'Occ potrà meglio riferire nel contraddittorio con i creditori;

Che allo stato non si ravvisano ragioni ostative sul piano dell'ammissibilità giuridica alla fissazione dell'udienza di omologa, ritenendosi che nell'attuale disciplina ogni questione sui tempi, le percentuali (non irrisorie) e le modalità di soddisfazione dei creditori chirografari sono esclusivamente rimesse alla valutazione del ceto creditorio nelle forme previste dagli artt. 69 co. 2 e 70 CC.II.;

Che il soddisfo dei creditori privilegiati è conforme al disposto dell'art. 67 co. 4 CC.II.;

Quanto ai crediti prededucibili si segnala che l'attuale disciplina sull'esecuzione del piano di ristrutturazione del consumatore (art. 71 CCII) subordina il pagamento del compenso del gestore della crisi all'integrale e completa esecuzione della proposta previa autorizzazione del giudice delegato, sicchè le somme destinate a tale causale nel piano dovranno essere accantonate, salva la facoltà della richiesta di acconti da sottoporre al vaglio giudiziale;

In assenza di una specifica disposizione di legge sul termine massimo di durata della procedura, la previsione da parte del piano di una dilazione dei pagamenti di durata pari a sette anni, allo stato, ha tempistiche non incompatibili con il soddisfo dei creditori, tenuto anche conto dell'età dei ricorrenti;

I debitori alla luce di un giudizio complessivo non risultano aver determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o dolo;

Ad osservare più nello specifico il sorgere e l'incedere dell'indebitamento, lo si può così riepilogare:

1. finanziamento Citifin (oggi in capo alla cessionaria Guber Banca Spa) del 27.11.2007 per € 20.000, nr. 84 rate di **€ 325,90** ciascuna, contratto per migliorie alla casa (di Sanremo, Strada Borgo 94/1, finanziamento con scopo "home improvement")
2. finanziamento Intesa Sanpaolo del 19.07.2019 per € 12.000 circa nr. 96 rate di **€ 219,00** ciascuna
3. Finanziamento Findomestic del 9.9.2022 per nr. 59 rate di € 221,00, estinto con il finanziamento del 7.2.2023 per 96 rate da **€ 253,00**
4. Finanziamento Fiditalia finalizzato (contratto non prodotto) dell'11.4.2023 di € 9.000,00 (n. 10191008597110) nr 45 rate di **€ 200,00**
5. Finanziamento Fiditalia finalizzato (contratto non prodotto) del 15.6.2023 (n. 10193053849230) nr 45 rate di importo non indicato
6. Finanziamento Prexta del 5.9.2023 di € 44.984,00, n. 120 rate di **€ 658,69** ciascuna
7. Finanziamento Prexta del 14.6.2024 di € 15.000,00, n. 120 rate di **€ 223,00**

Dagli atti risulta quanto segue:

1. finanziamento insoluto per € 23.532,09
2. estinto anticipatamente il 13.9.2023 sembrerebbe per € 12.000,00
3. estinto anticipatamente il 13.9.2023 per € 15.000,00 tramite il finanziamento Prexta del 5.9.2023
4. estinto anticipatamente il 31.10.2023 per € 9.600,00 tramite il finanziamento Prexta del 5.9.2023
5. estinto anticipatamente il 15.9.2023 per € 8.400,00 tramite provvista derivante dal finanziamento Prexta del 5.9.2023
6. finanziamenti Prexta inadempiti

Orbene, pur se le evidenze documentali non chiariscono la destinazione dei finanziamenti Fiditalia dell'11.4.2023 e del 15.6.2023 nè comunque di desumere se ed in che misura vi sia stato un eventuale impiego solutorio dei finanziamenti Findomestic o Fiditalia per il pagamento delle rate del finanziamento Intesa Sanpaolo, va osservato che sulla base della relazione dell'OCC del 28.5.2025 e della integrazione depositata il 23.6.2025 in riscontro alle criticità rilevate dal tribunale con decreto del 7.6.2025, appare verosimile che i finanziamenti Fiditalia ricevuti nel 2023 non siano stati destinati a esigenze voluttuarie, ma per far fronte ai bisogni familiari cui la relazione rinvia.

Con il finanziamento Prexta del 5.9.2023, sono stati estinti i precedenti finanziamenti e destinata la residua somma pari a circa 10.000,00 euro a beneficio dei ricorrenti.

Quanto all'assunzione dell'ulteriore finanziamento Prexta del 14.6.2024 (di € 15.000,00), sebbene intervenuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo da parte di Guber Banca in data 2.2.2024 e quando era percepibile l'incompatibilità della nuova rata con la capacità economica (già gravata dalla rata di € 984,59 o meglio di € 658,69 oltre all'ingiunzione

notificata per circa 23.000 euro in relazione al debito Guber), va considerato che i ricorrenti hanno onorato (vd. estratti conto del 2024) le rate restitutorie (di € 658,69 mensili) del finanziamento Prexta maturate nel frattempo e – non avendo l'OCC segnalato alcunchè circa un eventuale interruzione dei pagamenti subito dopo il mese di giugno, neppure verificabile dagli atti (giungendo la lista movimenti prodotta sino alla sola mensilità di luglio 2024) – deve, sulla base del documento all.58 prodotto, presumersi che l'interruzione dei pagamenti sia intervenuta nel marzo/aprile 2025.

Avuto riguardo allora alla valutazione complessiva della fattispecie, il contesto di incertezza sulle condizioni di salute della Sig.ra Tripodi (che verrà di lì a poco, il 28.2.2025, sottoposta a ricovero per intervento chirurgico presso l'ospedale di Bordighera) avvertito come fonte di maggiori richieste di assistenza ed il fatto che - quanto meno allo stato degli atti - non sono emersi elementi univocamente indizianti di preordinazione della assunzione del finanziamento di 15.000 euro allo scopo di non adempiervi e con l'intento di mortificare le aspettative di recupero per i creditori anteriori portano a non ravvisare nella specie la causa determinante del sovraindebitamento nella colpa grave, malafede o frode del debitore; richiamato l'art. 69 co. 1 CC.II. che prevede come causa ostativa all'accesso l'aver determinato il debitore la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, diversamente dalla precedente formulazione dell'art. 12 bis legge 2012 n. 3 che indicava come requisiti di ammissibilità del piano del consumatore il non aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 7 co. 2) e la verifica dell'assenza di atti in frode ai creditori (art. 12 bis co. 1);

I ricorrenti hanno chiesto disporsi le seguenti misure protettive:

1. la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
2. il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

Va preliminarmente osservato che la relazione dell'OCC non dà conto di alcuna eventuale volontaria cessione del quinto in corso sullo stipendio del Sig. Pedrabissi in forza di sottoscrizione di clausole autoliquidanti dei contratti di finanziamento.

Giova peraltro rammentare il divieto dei debitori ricorrenti di eseguire pagamenti preferenziali di debiti anteriori nelle more dell'omologazione del piano.

Ciò premesso, per ciò che concerne le istanze di concessione delle misure protettive, va osservato che l'art. 70 co. 4 CCI rende possibile il provvedimento discrezionale del giudice di sospensione, su istanza del debitore, di azioni esecutive oppure l'emissione in genere di altre misure protettive idonee a conservare l'integrità del patrimonio sino alla conclusione del procedimento, ferma la tutela del contraddittorio in via successiva per il tramite del subprocedimento di revoca attivabile dai creditori (art. 70 co. 5 CCI).

Va disposta, nella specie, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE 345/2025 promossa da Guber Banca Spa nei confronti del ricorrente Pedrabissi Marco, con atto notificato il 25.3.2025, e del terzo BOTTI FOOD S.r.l. (datore di lavoro) in quanto il fumus è rappresentato dalla sussistenza delle condizioni per l'ammissione della proposta ed il periculum in mora, inteso come strumentalità della misura

ad evitare il pregiudizio alla fattibilità del piano, ricorre nel caso de quo in quanto l'anzidetto pignoramento determinerebbe l'effetto di pregiudicare la soddisfazione dei creditori concorsuali secondo le regole stabilite dal piano di ristrutturazione;

Quanto alla richiesta di disporre il divieto di promuovere azione esecutive o cautelari sul patrimonio dei consumatori si reputa accoglibile nell'ottica di tutelare la par condicio creditorum tra i crediti anteriori all'eventuale omologazione del piano di ristrutturazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 67, 68, 69 e 70 CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

MANDA ALL'OCC:

1. di provvedere alla comunicazione ai creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove non già fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

Con avvertenza che trova applicazione l'art. 9 CCII;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, la sospensione della procedura di pignoramento presso terzi portante il n. RGE 345/2025 promossa da Guber Banca Spa nei confronti del debitore Pedrabissi Marco e del terzo BOTTI FOOD S.r.l. davanti al tribunale di Imperia, fino alla conclusione del procedimento;

il divieto di azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei debitori fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

che il debitore notifichi il decreto ai creditori interessati dalle misure protettive e di conservazione dell'integrità del patrimonio;

FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 29 settembre 2025, ore 11:00**, assegnando agli interessati termine sino al 18 settembre 2025 per il deposito di note difensive riepilogative in vista dell'omologa e ai proponenti termine sino al 25 settembre 2025 per eventuali repliche.

SI COMUNICHI.

Imperia, 30/06/2025.

II GIUDICE
Maria Teresa De Sanctis